Riscossione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali One Stop Shop-OSS e Import One Stop Shop-IOSS. Pronto il Decreto Mef

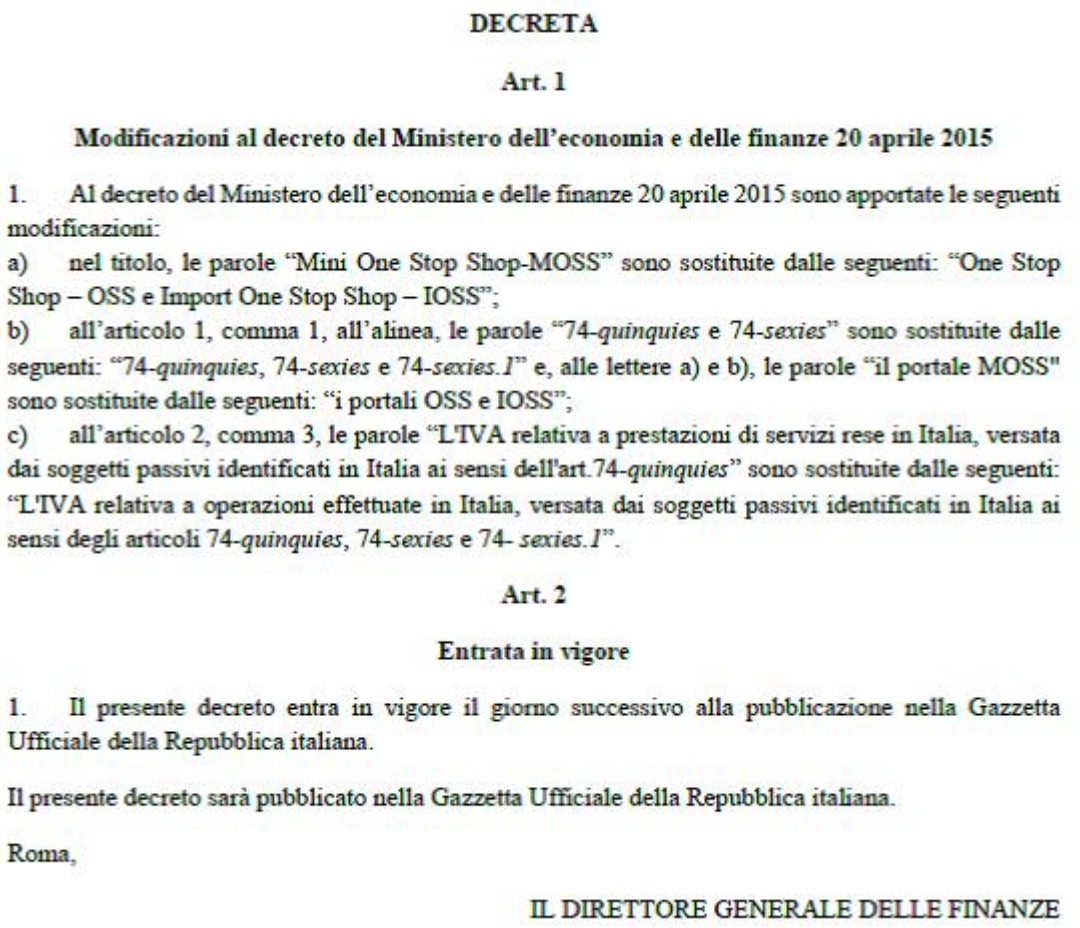

DECRETA

Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 aprile 2015

1. Al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 aprile 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole “Mini One Stop Shop-MOSS” sono sostituite dalle seguenti: “One Stop Shop – OSS e Import One Stop Shop – IOSS”;

b) all’articolo 1, comma 1, all’alinea, le parole “74-*quinquies* e 74-*sexies*” sono sostituite dalle seguenti: “74-*quinquies*, 74-*sexies* e 74-*sexies.1*” e, alle lettere a) e b), le parole “il portale MOSS" sono sostituite dalle seguenti: “i portali OSS e IOSS”;

c) all’articolo 2, comma 3, le parole “L’IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi dell'art.74-*quinquies*” sono sostituite dalle seguenti: “L’IVA relativa a operazioni effettuate in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi degli articoli 74-*quinquies*, 74-*sexies* e 74- *sexies.1*”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

È in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disciplina le modalità di riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti che aderiscono ai nuovi regimi One Stop Shop

(regime OSS *non-UE* e regime *OSS UE*) e Import One Stop Shop (IOSS), introdotti dalle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995, recepite nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83.

Le direttive citate prevedono che i regimi speciali MOSS (regime MOSS *non-UE* e regime MOSS *UE*), ai quali possono aderire i soggetti che rendono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori che non sono soggetti passivi IVA, siano sostituiti dai regimi speciali OSS e che sia introdotto il regime speciale IOSS.

Per effetto di tali disposizioni, **anche i soggetti passivi che prestano servizi B2C** diversi da quelli di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici (TTE), **che effettuano vendite a distanza** intracomunitarie di beni e talune cessioni nazionali di beni verso non soggetti passivi IVA e effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi **possono identificarsi in un solo Stato membro e dichiarare e versare l'IVA in detto Stato membro di identificazione utilizzando i nuovi regimi speciali**.

Pertanto, si è reso necessario estendere ai soggetti che aderiscono a tali regimi speciali OSS e IOSS le disposizioni già previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015 per la riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti che aderivano al regime MOSS per i servizi TTE.

In sostanza, il nuovo Decreto del Direttore Generale delle Finanze amplia la l'applicazione delle disposizioni del D.M. del 20 aprile 2015 estendendole ai regimi OSS e IOSS. Sicché, i soggetti passivi che aderiscono all'Oss/Ioss potranno effettuare il versamento dell'imposta ivi previste. A tal proposito, si fa presente che il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione OSS/IOSS, è effettuato senza possibilità di avvalersi della compensazione di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale delle Finanze del 20 aprile 2015 (ora novellato dal Dm in esame). (*Cfr*. par. 15 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 E del 26 maggio 2016).

***Link* al Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 12 luglio 2021**, recante: Riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali One Stop Shop-OSS e Import One Stop Shop-IOSS – Modifiche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 201 – Il testo è coordinato dalla Relazione illustrativa

"PACCHETTO E-COMMERCE "

Decreto IVA *E-commerce*: le nuove regole introdotte dal 1° luglio 2021 dal D.Lgs. n. 83/2021

Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83, recante: «*Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni*» *coordinato con le norme richiamate o modificate*

***E-commerce* transfrontaliero *business to consumer* (B2C). Dal**

1° luglio 2021 operativi i regimi IVA OSS e IOSS

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, prot. n. 168315/2021: «*Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati "One Stop Shop" o "Oss" e "Import scheme" o "Ioss") e modalità operative e gestionali per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633*»